
Ordinanza n. 117 del 22/06/2026

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale provvede annualmente, tramite ditta specializzata, a far effettuare trattamenti larvicidi periodici in tutti i pozzetti stradali presenti sulle aree pubbliche del territorio comunale e, qualora si manifestino casi sospetti o accertati di arbovirosi segnalati da ATS Brescia, a far intervenire tempestivamente la medesima ditta specializzata con trattamenti di disinfestazione sia adulticidi che larvicidi, in aree circoscritte sia private che pubbliche, per ridurre drasticamente e rapidamente la densità dell'insetto vettore, in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- che risulta necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed, in particolare, della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di Dengue e febbre da virus Chikungunya, l'intervento prioritario consiste nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha fatto rilevare la presenza dell'insetto nel territorio cittadino;
- che gli interventi adulticidi sono un rimedio necessario qualora sia in corso un'epidemia di cui le zanzare sono vettori o quando vi sia un rischio di sua insorgenza, sulla base delle indicazioni dell'Azienda di Tutela della Salute pubblica competente e che, al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria in atto, gli interventi adulticidi debbano essere considerati rimedi straordinari che vanno inseriti all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, previo parere dell'Azienda di Tutela della Salute pubblica;
- che gli interventi adulticidi hanno un effetto immediato ma transitorio sul contenimento della proliferazione dell'insetto, mentre gli interventi antilarvali, l'eliminazione dei ristagni di acqua e la prevenzione della loro formazione producono risultati duraturi nel medio e lungo periodo;
- che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Dengue e Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

CONSIDERATO:

- di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla sua data di adozione **fino al 30 ottobre 2026**, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
- di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
- di mettere in atto in collaborazione con ATS Brescia, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, apposite iniziative volte a informare e sensibilizzare la cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare;
- di ritenere necessario, ai fini del contenimento del fenomeno, che anche nelle aree private del territorio comunale siano messe in atto le più opportune azioni di carattere preventivo e sia quindi indispensabile la piena collaborazione da parte della cittadinanza;

VISTI:

- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, parte integrante dell'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la nota di ATS Brescia prot. n. 012448 in data 15/06/2026 avente ad oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

dalla data di adozione del presente provvedimento **fino al 30 ottobre 2026**:

1. a tutta la cittadinanza, di:
 - a) **non abbandonare e/o depositare all'aperto** oggetti e contenitori (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso), provvedendo altresì a svuotare periodicamente ove possibile i contenitori di uso comune (abbeveratoi per animali, sottovasi etc.) allo scopo di evitare l'accumularsi di acqua;
 - b) **coprire ermeticamente** o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
2. ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:
 - a) **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - b) **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappeole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 - c) **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti (almeno uno al mese) deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni

- pioggia. Relativamente ai suddetti trattamenti, fermo restando che il loro impiego deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di utilizzo a tutela dell'ambiente, dei lavoratori e dei cittadini, a parità di efficacia dovranno essere scelti biocidi con effetto larvicida contenente principi attivi con il migliore profilo tossicologico. Si consiglia, inoltre, una rotazione nell'impiego di questi prodotti, onde evitare fenomeni di insorgenza di resistenza in popolazioni locali del vettore. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- d) **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - e) **provvedere** nei cortili, nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo;
 - f) **rimuovere** le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici e svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento;
 - g) **a coloro che effettuano irrigazioni delle aree verdi private**, siano esse manuali o attraverso l'utilizzo di impianti di irrigazione automatici di effettuare nel periodo compreso della presente ordinanza, interventi di disinfestazione tali da garantire la copertura dell'area con specifici trattamenti contro la presenza della zanzara;
3. ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
- a) **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
4. a tutti i conduttori di orti, di:
- a) **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b) **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c) **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
5. ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
- a) **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - b) **coprire** ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatori, secchi, bacinelle, cisterne, vasche, serbatoi ecc.) ed evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale;
 - c) **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
6. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
- a) **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b) **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

- c) **provvedere** alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali nei riguardi dei pneumatici privi di copertura con cadenza periodica e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
7. ai responsabili dei cantieri, di:
- a) **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d) **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:
- a) **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b) **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi e/o reti antinsetto gli eventuali serbatoi d'acqua;
- d) **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;
9. alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:
- a) **curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- b) **procedere** a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva delle aree interessate attraverso le modalità sopra menzionate e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
10. all'interno dei cimiteri:
- a) **non lasciare** vasi e sottovasi pieni di acqua;
- b) **non lasciare** nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
- c) qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori **devono essere riempiti** con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.), al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, la Polizia Locale.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Rezzato, li 22/06/2026

IL SINDACO
Luca Reboldi

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.